CHP
legal

Le due principali responsabilità professionali del dipendente/amministratore pubblico

Chi siamo

CHP Legal

Dal 2010 CHP Legal offre un'ampia gamma di servizi assicurativi integrati, garantendo una gestione pratica ed altamente specializzata di sinistri connessi a rischi sottoscritti da Assicuratori per il mercato italiano ed internazionale.

CHP gestisce sia sinistri complessi ad alta esposizione che di massa, con adeguati team di lavoro e processi idonei a supportare assicurati ed Assicuratori nella gestione ed amministrazione di sinistri notificati, tra l'altro, nell'ambito del ramo **RC Patrimoniale**, ovvero quel prodotto specificamente studiato al fine di garantire tutte le aree di esposizione al rischio di amministratori, dirigenti e dipendenti della Pubblica Amministrazione nell'esercizio delle attività istituzionali per conto dell'Ente di appartenenza.

Ci occupiamo di assistere ed aiutare le compagnie assicurative e gli Assicuratori operanti nel Mercato dei Lloyd's – CHP agisce infatti anche come **"Lloyd's Approved DCA" (Delegated Claims Administrator)** – e di fornire supporto tecnico ai nostri partner ed, ovviamente, agli assicurati.

Grazie ad una profonda conoscenza del mercato assicurativo, al personale dedicato ed al proprio gestionale multifunzionale, CHP Legal è una garanzia in termini di competenze specifiche ed efficienza.

2 Uffici (Milano e Londra)

+10 anni di servizi altamente qualificati e specializzati

+30 dipendenti

+10 avvocati

35,000+ sinistri gestiti dal 2010

NOTIFICARE UN SINISTRO

https://chplegal.com/notifica-un-sinistro

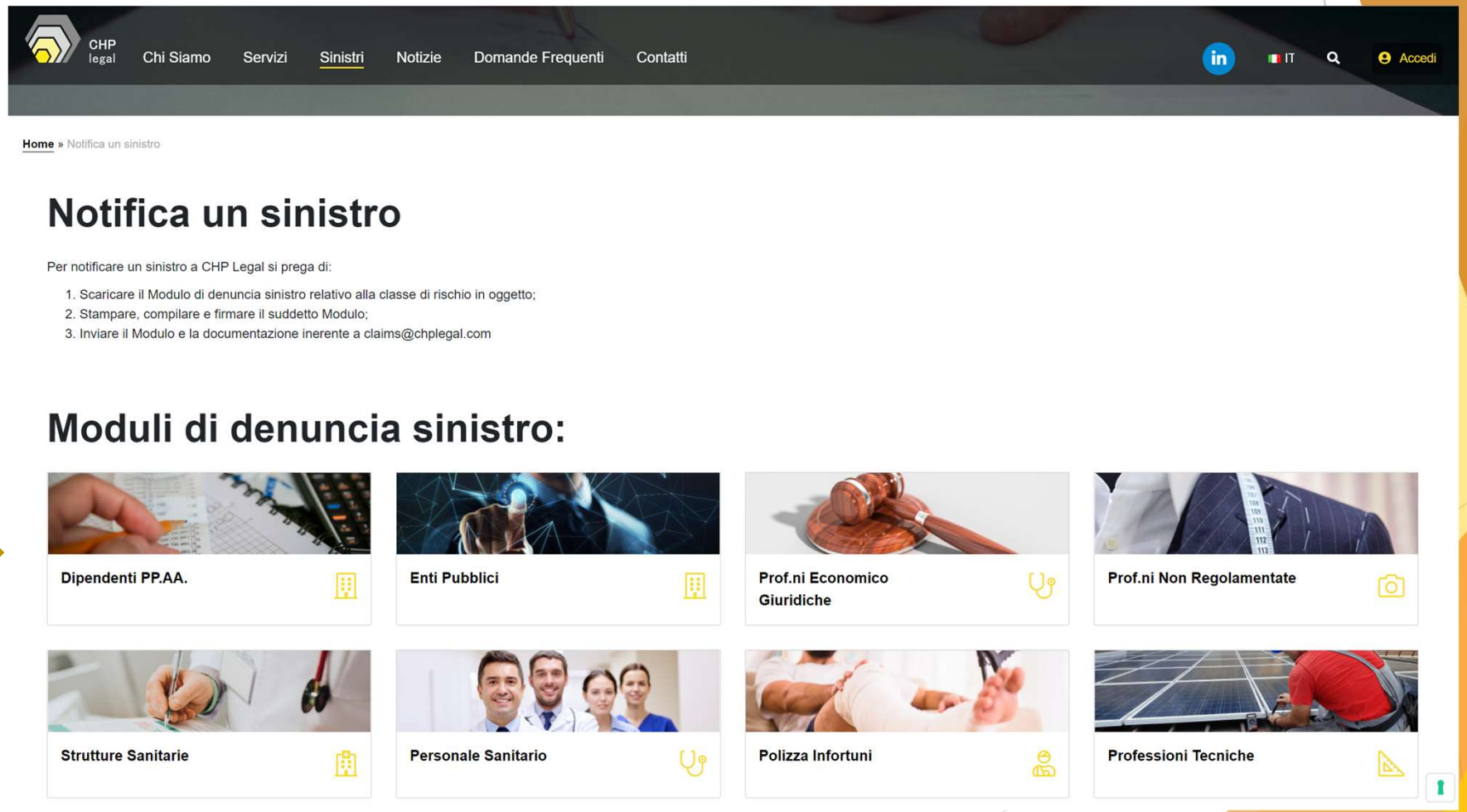

CHP Legal

MODULO DENUNCIA SINISTRO
CNF - CLAIMS NOTIFICATION FORM
Dipendenti della Pubblica Amministrazione

Gentile Assicurato, al fine di procedere con la notifica del sinistro, La invitiamo a: 1) compilare il presente modulo; 2) redigere una relazione confidenziale sui fatti all'origine del sinistro (e in ogni caso a rispondere alle informazioni richieste nel paragrafo 4.3); 3) predisporre copia di eventuali atti giudiziari ed ogni altro documento rilevante; 4) trasmettere nel più breve tempo possibile la suindicata documentazione agli Assicuratori all'indirizzo claims@chplegal.com.
Si rammenta che senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere le proprie responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi o sostenere spese connesse all'argomento del contendere.

1. DATI ANAGRAFICI DELL'ASSICURATO/DENUNCIANTE

Funzione (Ruolo) dell'Assicurato

a) in servizio ☐ b) in servizio presso altro Ente: dal denominazione Ente

c) cessato: in data a causa di: pensionamento ☐ licenziamento ☐ morte ☐

altro (specificare)

Nome Cognome

Nome e Cognome del Denunciante (se diverso dall'Assicurato)

Città Provincia CAP

Indirizzo Codice Fiscale

Denominazione Ente di appartenenza

Telefono cellulare +39 Indirizzo email

2. DATI RELATIVI ALLA POLIZZA

Intermediario Assicurativo Numero di polizza

Decorrenza Scadenza Data di retroattività Ultrattività

Massimale € Franchigia €

Ultimo premio pagato in data Nelle mani di

3. NOTIFICA DEL SINISTRO/CIRCOSTANZA

Il Sottoscritto dichiara di aver ricevuto/essere venuto a conoscenza per la prima volta, in data , di quanto segue:

a) Atto di citazione ☐ b) Conclusione indagini preliminari ☐
c) Invito a dedurre ☐ d) Informazione di garanzia ☐
e) Ricevimento di istanza di mediazione/negoziazione assistita ☐ f) Ricorso TAR ☐
g) Richiesta di risarcimento danni/reclamo ☐ h) Ricorso per accertamento tecnico preventivo ☐
i) Verbale di identificazione ☐
j) Altro (specificare)

4. INFORMAZIONI RILEVANTI

4.1 Dati relativi al danneggiato/reclamante

Pubblico Ministero / Autorità Pubblica e/o Giudiziaria ☐ oppure:

Nome Cognome

Città Provincia CAP

Indirizzo

Telefono cellulare +39 Indirizzo email

4.2 Dati relativi al Legale incaricato dal danneggiato/reclamante

Nome Cognome

Città Provincia CAP

Indirizzo

Telefono cellulare +39 Indirizzo email

CHP Legal

4.3 Descrizione dell'evento lesivo all'origine della pretesa risarcitoria del danneggiato/reclamante

Data dell'evento lesivo/circostanza

Descrizione dell'evento lesivo/circostanza

Danni/i lamentato/i dal danneggiato/reclamante

Eventuali fatto/i/dettagli che potrebbero limitare/escludere le responsabilità dell'Assicurato

Altre persone coinvolte (generalità, ruolo, responsabilità)

Ammontare richiesta risarcitoria €

5. ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE

	COMPAGNIA ASSICURATIVA	DECORRENZA	SCADENZA	MASSIMALE
RC Professionale				€
RC Patrimoniale Ente				€
RCT/O Ente				€
Tutela Legale				€
Altro:				€

6. ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI

a) Atto di citazione ☐ b) Conclusione indagini preliminari ☐
c) Copia di altre polizze stipulate dall'Assicurato ☐ d) Informazione di garanzia ☐
e) Invito a dedurre ☐ f) Relazione dell'Assicurato ☐
g) Richiesta risarcimento danni/reclamo ☐ h) Ricorso per accertamento tecnico preventivo ☐
i) Verbale di identificazione ☐
j) Altro (specificare)

CLAIMS NOTIFICATION FORM (CNF)
Dipendenti della Pubblica Amministrazione V 2.2

CHP Legal

7. NOTE E COMMENTI

DICHIARAZIONI

N.B. Qualora l'Assicurato venisse in possesso di ulteriore documentazione nei giorni successivi alla denuncia del sinistro, si raccomanda di inviarne immediatamente copia agli Assicuratori all'indirizzo claims@chplegal.com.

Si ricorda che, ai sensi delle condizioni generali di polizza, gli Assicuratori non risponderanno delle spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano stati designati da essi. Gli Assicuratori assumono, nell'ambito delle garanzie operanti e fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, nominando all'uopo e solo ove necessario i legali e/o tecnici. Ai sensi di legge il dichiarante prende atto che tutti i dati riportati e i documenti acclusi al presente modulo, saranno acquisiti esclusivamente per le finalità di cui al contratto di copertura assicurativa stipulato con gli Assicuratori. L'Assicurato, consapevole che eventuali omissioni, false attestazioni e/o reticenze possono comportare l'inoperatività della garanzia assicurativa, dichiara che le informazioni fornite nel presente modulo sono complete e veritiere.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO

Con la presente autorizzo CHP Legal al trattamento dei Dati Personali, ivi compreso l'utilizzo di dati e / o informazioni riguardanti Dati Sensibili (quali, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute) e / o Giudiziari per lo svolgimento delle attività necessarie alla gestione del sinistro. Autorizzo CHP Legal, nella misura necessaria a consentire la gestione e l'eventuale liquidazione del sinistro, a trasmettere i dati a terzi partecipanti al contratto assicurativo sia in Italia che all'estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori. Autorizzo altresì CHP Legal a richiedere informazioni utili presso uffici amministrativi e altri terzi nonché a prendere visione di atti amministrativi e giudiziari per finalità di gestione sinistri. Confermo di aver ottenuto il consenso di ogni persona di cui fornisco dettagli per l'utilizzo dei loro Dati Personali, Sensibili e Giudiziari emersi dalla gestione del sinistro. Il presente consenso vale a prescindere dall'assunzione del caso di sinistro. CHP Legal è autorizzata a comunicare i dati necessari per la presentazione di eventuali azioni di regresso al terzo responsabile o al suo assicuratore di responsabilità civile. Confermo inoltre di aver letto e compreso l'Informativa Privacy pubblicata sul sito di CHP Legal al seguente indirizzo: https://chplegal.com/it/privacy-modulo-notifica-sinistri

L'autorizzazione costituisce il presupposto necessario per lo svolgimento dell'incarico di gestione del sinistro derivante dalla presente segnalazione ed alla quale non si potrà dare seguito in assenza dell'autorizzazione stessa.

FIRMA PER LA DICHIARAZIONE

Nome e Cognome

Firma

Data / /

FIRMA PER L'AUTORIZZAZIONE

Autorizzo (autorizzazione necessaria) ☐

Nome e Cognome

Firma

Data / /

ATTENZIONE: Entrambe le firme sono necessarie per processare la segnalazione.

CLAIMS NOTIFICATION FORM (CNF)
Dipendenti della Pubblica Amministrazione V 2.2

Conferma apertura sinistro

CHP-12345

Con la presente siamo a confermare la ricezione della denuncia di sinistro e l'apertura della relativa pratica, alla quale é stato attributo il riferimento CHP sopra indicato, che vi preghiamo di riportare in tutte le future comunicazioni e/o aggiornamenti da inviare a claims@chplegal.com.

Il liquidatore incaricato, una volta esaminata la documentazione fornita, provvederà eventualmente a contattarvi per richieste di informazioni o aggiornamenti, qualora necessario.

Ricordiamo altresì che l'Assicuratore ha la facoltà di gestire direttamente la vertenza sia in fase stragiudiziale che giudiziale in nome e per conto dell'assicurato, anche tramite la nomina di legali o tecnici, e di avvalersi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso.

Invitiamo pertanto l'assicurato ad astenersi dalla nomina di legali o tecnici senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore stesso e di informarci di eventuali sviluppi della vertenza così da permettere all'Assicuratore di intervenire in forza del contratto stipulato.

Qualora non vi abbiate già provveduto, chiediamo di inviarci il Modulo di Denuncia Sinistro di riferimento (https://www.chplegal.com/it/notifica-un-sinistro) debitamente compilato dall'assicurato, allegando dettagliata relazione dei fatti denunciati e tutta la documentazione di pertinenza.

Cordiali saluti.

Uffici a Milano e rete di Fiduciari su tutto il territorio

CHP Legal mette a disposizione degli assicurati un network di Legali e Periti su tutto il territorio italiano, al fine di garantire la rappresentanza legale di ciascun assicurato in caso di giudizio (es. responsabilitá amministrativo-contabile avanti la Corte dei Conti) e la pronta disamina di tematiche tecniche relative alla valutazione della pretesa di controparte.

La gestione della lite - Casi pratici

- **Patto di gestione della lite e rimborso spese giudiziali: la Compagnia assicurativa può negare il rimborso delle spese sostenute dall'assicurato per legali da essa non designati?**

Il cd. **patto di gestione della lite** è l'accordo accessorio, previsto da apposita clausola contrattuale nelle polizze per la responsabilità civile, con il quale si conviene che l'eventuale controversia - sia in fase stragiudiziale che giudiziale - possa essere gestita dall'Assicuratore in nome dell'assicurato, fino a quando ne abbia interesse, conferendogli il potere di nominare legali o tecnici e di avvalersi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso. La ***ratio*** della norma sta nel fatto che la difesa in giudizio dell'assicurato viene svolta anche nell'interesse dell'Assicuratore, essendo volta al perseguimento di un risultato – il rigetto o la limitazione della pretesa risarcitoria del terzo danneggiato – utile per entrambe le parti.

La gestione della lite - Casi pratici

- L'art. 1917 comma 3 c.c. prevede invece che le **spese sostenute dall'assicurato** per resistere all'azione del danneggiato siano a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto del massimale. Si tratta di una disposizione che, per espressa previsione dell'art. 1932 c.c., non può essere derogata se non in senso più favorevole all'assicurato.
- Con **ordinanza n. 4202 del 19 febbraio 2020** la Corte di Cassazione ha avuto modo di confermare **l'assenza di contrasto** tra il patto di gestione della lite e la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 1917 c.c. Secondo la Corte il patto di gestione della lite **non si pone in contrasto** con la previsione di cui all'art. 1917 co. 3 c.c. *«dal momento che, con esso, si realizza comunque lo **scopo** della norma, che è quello, per l'appunto, di tenere indenne l'assicurato delle spese di resistenza in giudizio»*.
- La validità del patto di gestione della lite – prosegue la Corte – si estende anche alla clausola in virtù della quale l'Assicuratore non risponde delle spese per legali o tecnici non nominati. Di conseguenza, la Corte afferma a chiare lettere che, ove l'assicurato decida di non valersi del patto di gestione della lite, l'Assicuratore **è legittimato** a rifiutare la richiesta di rimborso delle spese di resistenza, senza che tale diniego si ponga in contrasto con l'obbligo di cui all'art. 1917 c.c.

La gestione della lite - Casi pratici

- **La rilevanza della condotta delle parti**

Assume rilevanza la **condotta dell'assicurato**, come nell'ipotesi in cui questi scelga di non avvalersi della clausola di gestione della lite (scelta di per sé legittima), egli perderà il diritto al risarcimento delle spese di resistenza

La scelta può essere anche implicita: un caso tipico è quello in cui l'Assicuratore viene a conoscenza del contenzioso solo con la chiamata in causa in garanzia da parte dell'assicurato, che ha provveduto a costituirsi in giudizio nominando il proprio avvocato

- **L'importanza della denuncia tempestiva**

Lato assicurato, sarà importante quindi **denunciare tempestivamente** il sinistro in modo da consentire all'Assicuratore di assumere per tempo le proprie determinazioni e coordinarsi con CHP Legal per la possibile difesa, in modo da non rischiare di perdere il diritto all'indennizzo delle spese di resistenza

La gestione della lite - Casi pratici

- **La gestione proattiva del sinistro**

CHP Legal riconosce l'importanza della **gestione proattiva** del sinistro e pertanto si adopera per la rapida disamina dei fatti denunciati, anche al fine di valutare quanto prima se siano o meno coperti ai sensi di polizza (e dunque se è possibile assumere la difesa per conto dell'assicurato) o se, al contrario, vi sono eccezioni di copertura che determinano un conflitto di interesse tra assicurato ed Assicuratore

Procedimento di rimborso delle spese legali da parte dell'Ente di appartenenza

- L'art. 18 comma 1 del decreto legge n. 67/1997 convertito con legge n. 135/1997, regola il **rimborso delle spese di patrocinio legale** disponendo che *«Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità»*.
- Per l'attivazione del patrocinio legale a carico dell'Ente di appartenenza è necessario che il soggetto sia un dipendente della P.A. e che ricorrano i seguenti requisiti:

- il fatto o l'atto sia **connesso con l'espletamento del servizio o assolvimento di obblighi istituzionali**
- il giudizio, penale o amministrativo, sia concluso con **provvedimento che escluda la responsabilità del dipendente (mancanza di condanna per dolo colpa grave)**

- L'assicurato viene invitato d attivare la procedura di rimborso delle spese legali adottata dal proprio Ente di appartenenza

L’art. 130 del Decreto Legislativo n. 174/2016 (Codice di Giustizia Contabile)

- L’art. 30 del D. Lgs. n. 174/2016 (Codice di Giustizia Contabile) disciplina, tra i procedimenti speciali di responsabilità alternativi al giudizio ordinario, il **Rito Abbreviato**.
- Ratio di tali procedimenti speciali è quella di fronteggiare le esigenze di **economia processuale**, per ridurre i tempi di definizione delle controversie, per disincentivare il contenzioso, nonché per garantire un incameramento certo ed immediato di somme in favore dell’erario.
- **In primo grado:** il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il **pagamento di una somma non superiore al 50%** della pretesa risarcitoria azionata in citazione.
- **In appello:** i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, che il procedimento venga definito mediante il **pagamento di una somma non inferiore al 70%** del danno contestato in citazione.

L’art. 130 del Decreto Legislativo n. 174/2016 (Codice di Giustizia Contabile)

- Il comma 4 dell'art. 130 prevede una sola ipotesi di esclusione del rito in esame, ovvero nei soli casi in cui il convenuto abbia trattenuto per sé, totalmente o parzialmente, il provento dell’illecito (“**doloso arricchimento del danneggiante**”).
- Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e della entità del danno.
- Nel caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. All’esito del pagamento, il giudizio viene definito con sentenza inoppugnabile.
- Nel caso di rigetto, ovvero in caso di omesso pagamento della somma fissata ai sensi del comma 7, il giudizio prosegue con il rito ordinario.